


L'imposta sul valore aggiunto

Le operazioni esenti

Le operazioni non imponibili

Le cessioni intracomunitarie

Il punto della situazione



Le “escluse” ...

- Mancanza di uno dei requisiti fondamentali ai fini IVA:
 - Soggettivo, Oggettivo, Territoriale.
- Operazione considerata tale (cioè esclusa) *ex lege* anche se formalmente rispetterebbe i requisiti previsti:
 - Cessione di campioni gratuiti di modico valore (art. 2);
 - Cessione terreni non edificabili (art. 2)

Solo teoria ?

- **No**, i diversi regimi di esclusione legittimano o meno la detrazione dell'imposta addebitata a monte;
- *Cfr.* Art. 19, co. 2 Dpr 633/72. Tendenziale indetraibilità con eccezioni:
 - Esempio: operazioni escluse perché extraterritoriali (lett. b);
 - Esempio: spese per operazioni straordinarie, per campioni di modico valore ...

- **ART. 10 DPR 633/72**

- Elencazione casistica di beni / servizi cui non trova applicazione l'IVA per scelta del legislatore:
- Permanenza degli obblighi formali;
- Impossibilità dell'esercizio del diritto di detrazione per l'IVA addebitata “a monte”.
- L'IVA diventa costo.

Un caso concreto

- Come configurare la cessione di clientela di un professionista (es. medico) ?
- Alternative:
 - Operazione esclusa dal campo di applicazione IVA;
 - Operazione inclusa ed imponibile, ma ...
 - Nel caso di specie sorge il problema della detraibilità dell'IVA per il professionista subentrante;
 - La questione è stata a lungo dibattuta.

Un modo per impostare il problema

- La cessione di clientela non è cessione di avviamento, propriamente detto;
- Non è cessione di un *asset* immateriale;
 - L'intuitus personae che caratterizza (ancora !) il lavoro autonomo impedisce questa che sarebbe l'assimilazione più logica (Cass. 1889/67);
- Si avvicina quindi piuttosto a una prestazione di “non fare” o congiunta ad altre attività di “promozione”.

E le prime risposte ...

- **Difficile sostenere quindi che il corrispettivo sia allineato, ai fini IVA, a quello della prestazione caratteristica;**
- Se la prestazione caratteristica è medica, il “non fare” o il “promuovere” un collega medico non è per ciò solo attività medica;
- Ris. min 108/E del 2002 inquadra la questione per i commercialisti e 30/E del 2006 lo fa più in generale.

Ricapitolando ...

- Esclusione ed esenzione seguono logiche diverse;
- Hanno presupposti diversi;
- Finiscono per “impattare” nello stesso modo sull’esercizio del diritto di detrazione, salve eccezioni previste dalla legge;
- **Le operazioni non imponibili, invece, hanno un fondamento profondamente diverso.**

La premessa

- Il sistema d'imposta IVA è un sistema neutrale;
- La neutralità deve essere rispettata sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- La VI Direttiva CEE impone la neutralità del tributo a tutti i Paesi UE: situazione confermata dalla 2006/112/CE.

- Neutralità in ambito comunitario:
 - Nessuna distorsione nell'attuazione delle libertà fondamentali del Trattato;
 - Nessuna discriminazione fra merci di paesi diversi dell'Unione;
- “Neutralità” extracomunitaria:
 - Conservazione della competitività dei prodotti europei per quanto riguarda il prezzo (negli USA è lo stesso).

L'origine della disciplina

- Art.8, co.1, Dpr 633/72 disciplina le cessioni di beni all'esportazione (e le assimilate);
- Fiscalmente (ai fini IVA) si tratta di operazioni considerate come **non imponibili**;
- Le ragioni sono in buona misura quelle di competitività del sistema.

L'origine della disciplina 2

- Regime di non imponibilità anche per le cessioni di beni:
 - Nei confronti di soggetti esportatori abituali (dotati di *plafond*);
 - Nei confronti di soggetti esportatori **non** abituali che dichiarano l'intenzione di esportare i beni (art.8, co.2) per iscritto.
- Il sistema opera solo per operazioni che riguardano operatori economici (sostanzialmente imprenditori).

L'origine della disciplina 3

- Ratio del sistema:
 - L'IVA di per sé **non necessita** questa assimilazione, la neutralità in ogni caso è salvaguardata;
 - L'estensione però genera un positivo **effetto finanziario** per gli operatori economici coinvolti;
 - Si limitano i rimborsi IVA.

L'origine della disciplina 4

- Nel 1992 – 93 a seguito della rimozione delle dogane intra CE il meccanismo applicativo IVA è stato ripensato;
- Finalità:
 - Garantire la neutralità applicativa e ...
 - Scongiurare l'evasione d'imposta senza utilizzare i controlli Doganali.

L'origine della disciplina 5

- Adozione con il D.I. 331/93 di un regime transitorio:
 - Introduzione del concetto di “cessione intracomunitaria” diverso da quello di esportazione;
 - Non imponibilità della cessione;
 - Tassazione nel luogo di destinazione della merce con le aliquote lì dovute.

Le “intracomunitarie”

- Cessioni di beni non imponibili;
- **Non pregiudicano** il diritto alla detrazione d'imposta da parte del cedente (art.19, co. 3);
- Circ. 328/E del 24/12/97: le cessioni intracomunitarie rientrano nell'ambito di operazioni che **consentono** ancora la detrazione.

Le “intracomunitarie” 2

- Le cessioni intracomunitarie, così come le esportazioni, spesso coinvolgono più di due soggetti;
- Nel secondo caso la non imponibilità era stata riconosciuta anche ai rapporti fra primo e secondo cedente localizzati in Italia (art.8, co.1, lett.*a*);
- Le ragioni sono già quelle viste in precedenza (agevolazione attuativa del prelievo, ...);
- Nasce la **triangolazione**.

Condizioni di triangolazione

- Riguarda solo beni mobili;
- Il trasporto deve essere disposto al cessionario non residente direttamente dal primo cedente;
- In caso di **esportazione** gli uffici di dogana controllano la corrispondenza delle merci movimentate con quelle cedute e risultanti da fattura emessa (Circ. 35/E del 13/02/97).
- Ci deve essere **corrispondenza** fra merci acquistate e merci inviate all'estero.

Segue ...

- Dal punto di vista comunitario il problema era quello del controllo e dell'effettivo assoggettamento ad imposta dell'operazione che “chiude” il triangolo;
- Soluzioni: Direttive 680/91/CEE e 111/92/CE: il cessionario diviene debitore d'imposta nel paese di residenza attraverso un meccanismo di *reverse charge*. È il cessionario il debitore d'imposta nel suo Paese;
- Non è necessario il rappresentante fiscale.

Triangolazioni UE

- Tre soggetti in tre Stati UE;
- Disciplina attualmente frammentata:
 - D.l. 331/93:
 - Art.38, co.7;
 - Art.40, co.2, cpv.;
 - Art.44, co.2, lett. a, cpv.;
 - Art.46, co.2, ultima frase.
 - **Non imponibilità** anche se i beni sono “trattati” (in un altro Paese) prima della cessione a cura del cedente e per conto del cessionario prima della cessione.

Triangolazioni UE 2

- Segue:
 - Il trattamento dei beni comprende:
 - Lavorazione;
 - Trasformazione;
 - Montaggio;
 - Assiemaggio (assemblamento);
 - Adattamento ad altri beni
- Art. 58, co.1, D.I. 331/93, ha esteso il regime dell'art. 8, Dpr 633/72, anche alle cessioni intraUE, ne deriva ...

Triangolazioni UE 3

- Applicazione del regime **anche se primo e secondo cedente sono residenti in Italia;**
- Si esige in ogni caso che la consegna sia effettuata dal primo cedente all'ultimo cessionario o direttamente o mediante commissionari;
- Ris. 176/E del 10/08/96 non esige la materiale consegna dei beni tra committente e commissionario.


Triangolazioni UE 4

- Non esistono altre ipotesi di triangolazione oltre a quelle viste (ed espressamente disciplinate dal legislatore);
- Elencazione **tassativa** delle ipotesi;
- Per tutte le altre operazioni si applicano i criteri tradizionali di imponibilità e territorialità dell'IVA.

Triangolazioni UE 5


- Ad esempio, sono escluse le operazioni che riguardano quattro o più operatori economici, con una triplice cessione dei beni mobili;
- Le “quadrangolazioni” sono fuori da questa disciplina;
- Alcuni esempi applicativi ...

Triangolazione italiana




- Triangolare interna con destinatario finale un operatore UE;
- A – B fattura **non imponibile** ex art.58, co.1, D.I. 331/93;
- B – C cessione intracomunitaria **non imponibile** ex art.41, co.1, lett.**a**, D.I. 331/93;
- B compila Intra;
- Schema valido anche in presenza di commissionari di A o B;
- La fattura del trasportatore ad A prova l'operazione.

Triangolazione italiana 2




- Triangolare interna con acquirente finale un operatore italiano;
- C - B cessione intracomunitaria non imponibile (IVA francese: Art. 28 *bis* e ss. Direttiva 77/388/CEE);
- B integra la fattura con l'IVA italiana, procede alla doppia registrazione;
- B compila Intra;
- B - A normale operazione imponibile IVA;

Triangolazione comunitaria




- A è cedente e cessionario intracomunitario allo stesso tempo;
- C – A cessione intracomunitaria non imponibile;
- A integra e registra la fattura ex art.40, co.2, D.I. 331/93;
- A emette fattura per operazione non imponibile nei confronti di B e la registra ex Art.23, Dpr 633/72, con B responsabile per il pagamento dell'imposta.

Triangolazione comunitaria



- A è primo cedente ma la consegna del bene avviene in un Paese terzo;
- A – B è cessione intracomunitaria **non imponibile** ex art.41, co.1, D.I. 331/93;
- A compila Intra;
- A – C della consegna a soggetto (o comunque Paese) terzo deve **recare traccia** la fattura emessa ex Art.46, co.2, D.I.331/93.

Triangolazione comunitaria



← **Emissione di fattura**

← **Movimentazione dei beni**

- C – A operazione non imponibile (cessione intracomunitaria);
- C non è obbligato alla nomina di un rappresentante fiscale;
- A è debitore dell'Iva di C in Italia, e registra la fattura ex Artt.46 e 47 D.I. 331/93;
- A compila Intra;

Osservazioni conclusive

- La triangolazione è pensata e strutturata per evitare duplicazioni formali e potenziali doppie imposizioni;
- La registrazione delle fatture ricevute a fronte di cessioni intracomunitarie è effettuata sia ex art.23 sia ex art.25 del Dpr 633/72.
- Neutralità del meccanismo impositivo transfrontaliero.

Triangolazione extracomunitaria

- Ha luogo **quando nell'operazione commerciale si inserisce un soggetto localizzato al di fuori dell'UE;**
- Le conseguenze riguardano:
 - La soggettività passiva ai fini IVA (applicazione del tributo);
 - La territorialità (luogo in cui il tributo diviene esigibile).


Triangolazione extracomunitaria 2

- L'operazione può essere rilevante:
 1. In Italia;
 2. In un Paese dell'UE;
 3. In un Paese extracomunitario;
- A seconda che il bene si destinato:
 1. All'Italia;
 2. A un Paese dell'Unione;
 3. A un Paese extra UE.

Triangolazione extracomunitaria 3

- Variazioni rispetto al paradigma delle triangolazione UE:
 - La presenza di un soggetto extracomunitario **infrange la continuità** dei passaggi formali che caratterizzava la prima cessione;
 - Ne consegue che può emergere un **debito di imposta** in uno dei paesi UE da parte del soggetto non residente.
 - L'utilizzo del termine “triangolazione” è forse allora qui **improprio**, visto che spesso si è dinanzi a due rapporti fra loro connessi ma del tutto autonomi.

Triangolazione extracomunitaria 4




← Emissione di fattura

← Movimentazione dei beni

- Cessione di beni a un extracomunitario e consegna a un comunitario;
- **Non è esportazione** perché i beni sono consegnati in Olanda;
- Non è cessione **intraUE** perché la fattura è emessa nei confronti di un soggetto IVA;
- Il soggetto svizzero non può chiedere rimborso IVA ex Art. 38 *ter* Dpr 633/72; compie operazioni attive.

Triangolazione extracomunitaria 5




← Emissione di fattura

← Movimentazione dei beni

- La cessione dello svizzero è rilevante in Italia ex Art.7.
- Soluzioni alternative:
 - Nomina di un rappresentante fiscale in Italia;
 - Nomina di un rappresentante fiscale in Olanda;
 - Rappresentante fiscale in altro stato UE.


Triangolazione extracomunitaria 6



- Rappresentante fiscale di C in Italia:


- A – R.F. operazione imponibile interna con addebito di IVA;
- R.F. – B cessione intracomunitaria non imponibile;
- Ci si riconduce a un caso di “Triangolare interna” fra A, R.F. e B, ex Art.58, co.1, D.I. 331/93;
- B effettua acquisto intraUE e assolve l’imposta in Olanda.

Triangolazione extracomunitaria 7




- Rappresentante fiscale di C nei Paesi Bassi:
 - A – R.F. è cessione intraUE non imponibile;
 - R.F. effettua acquisto intracomunitario e assolve l'imposta;
 - R.F. – B normale cessione interna imponibile nei Paesi Bassi

Triangolazione extracomunitaria 8




- Rappresentante fiscale di C in un altro paese UE:
 - Si tratta di una triangolazione **perfettamente comunitaria**, con tre soggetti UE coinvolti;
 - Si rinvia al caso precedente.

Triangolazione extracomunitaria 9




- **Vendita a un soggetto Ue e consegna a un soggetto extraUE.**
- Non è cessione IntraUE perché la merce è destinata altrove. Il caso è *diverso* dal precedente;
- A effettua cessione all'esportazione, anche se la fattura è intestata a un soggetto UE;
- A – C operazione non imponibile IVA ex Art.8, co.1, lett.a, Dpr 633/72;
- Se la consegna a B avviene già in Italia, l'esportazione non imponibile sarà ex Art.8, co.1, lett.b, Dpr 633/72.

Triangolazione extracomunitaria 10




- L'operatore italiano acquista merci ExtraUE che ordina di consegnare a un suo cliente UE.
- L'operazione è fuori campo Iva dal momento che manca per A il requisito della territorialità dei beni;
- C – B sarà una importazione con assolvimento dell'imposta in Dogana;
- Al più ci possono essere problemi di detraibilità per A ex Art.19, co.3, Dpr 633/72.

Triangolazione extracomunitaria 10




- L'operatore italiano acquista merci IntraUE che ordina di consegnare a un suo cliente ExtraUE.
- B – A e A – C sono entrambe operazioni escluse IVA per carenza del requisito della territorialità;
- B – A non c'è addebito di Iva;
- La merce *non* deve transitare dal territorio italiano.

Triangolazione extracomunitaria 11



- L'operatore italiano è il destinatario finale delle merci acquistate da un soggetto UE e provenienti da uno ExtraUE
- C – A **importazione** (*non* acquisto IntraUE) assoggettata ad imposta in Dogana e assolta da A;
- B – A operazione **fuori campo** Iva per carenza del requisito della territorialità.

Triangolazione extracomunitaria 12




← **Emissione di fattura**

← **Movimentazione dei beni**


- L'operatore italiano acquista merci da un soggetto ExtraUE che gli sono consegnate da un soggetto UE.
- Soluzioni possibili:
 - C nomina un rappresentante fiscale in Olanda;
 - C nomina un rappresentante fiscale in Italia;
 - C nomina un rappresentante fiscale in un altro paese UE;
 - Nessun rappresentante fiscale e autofatturazione di A ex Art.17, co.3, Dpr 633/72.

Triangolazione extracomunitaria 13




- Nomina di un rappresentante fiscale in Olanda da parte del soggetto ExtraUE.
 - R.F. – A è una cessione intracomunitaria non imponibile.
 - A registra la fattura e l'operazione effettuata e non versa l'imposta.

Triangolazione extracomunitaria 14




- Nomina di un rappresentante fiscale in Italia da parte del soggetto ExtraUE.
 - B – R.F. è una cessione intracomunitaria non imponibile;
 - R.F. registra la fattura e l'operazione effettuata e non versa l'imposta;
 - R.F. – A è una normale cessione interna assoggettata ad imposta in Italia

Triangolazione extracomunitaria 15



- Impiego di un rappresentante fiscale in UE da parte del soggetto ExtraUE.
 - Ha senso se si possiede già un rappresentante fiscale;
 - Lo schema vale anche se C ha una stabile organizzazione in un Paese UE;
 - B – R.F. e R.F. – A sono due segmenti di una triangolazione comunitaria già vista.

Triangolazione extracomunitaria 16



← Emissione di fattura

← Movimentazione dei beni

- L'operatore ExtraUE non nomina rappresentanti fiscali.
- A emette autofattura per la cessione di beni di C e provenienti da B, ex Art.17, co.3, Dpr 633/72 (cd. *Reverse charge*).
- Si considera che C non abbia neppure stabili organizzazioni.

Triangolari “con lavorazione”

- La fattispecie si innesta nel problema del rapporto fra cessione di beni mobili e prestazione di servizi ad essi correlati;
- È un problema di **territorialità** della prestazione di servizi;
- Il sistema è **cambiato profondamente** nel 1997 (l.14/03/97, n°28 che recepiva la direttiva 97/5/CE di semplificazione della Direttiva 77/388/CEE.

Segue ...

- Fino al 1997:
 - Art.38, co.3, lett.a, D.I. 331/93: la consegna in territorio nazionale di beni prodotti in un altro stato in dipendenza di un contratto d'appalto (o d'opera) rappresentava acquisto intraUE;
 - Anche se venivano usati beni provenienti dall'Italia;
 - Procedimento oneroso, anche solo per la compilazione del modello Intrastat.

Segue ...

- Adesso:
 - Art.40, co.4 *bis*, D.l. 331/93 deroga all'art. 7, co.4, lett.*b*, Dpr 633/72.
 - Art.7:la prestazione dei servizi è tassata nel luogo della sua materiale **esecuzione**.
 - **Prestazioni di servizi sono tassate nel luogo ove risiede il committente se hanno ad oggetto beni mobili comunitari.** (es., una perizia).


Segue ...

- Limiti alla “riforma”
 - Si deve trattare in ogni caso di prestazioni di servizi;
 - Nel caso di prestazioni complesse si deve valutare la prevalenza del valore del bene rispetto a quella del lavoro realizzato su di esso.
 - Se prevale il valore del bene, allora si rientra nell’ambito delle cessioni IntraUE, nelle quali però si deve tener conto anche dei servizi accessori prestati ai fini IVA.
 - Es. cessione di lana per fare dei maglioni; è compravendita, non appalto.

Segue ...


- Di conseguenza è necessario:
 - Tenere conto dell'operazione civilistica così come prospettata dalle parti in contratto e **così come emerge dalla realtà del fenomeno commerciale** (non rileva il *nomen juris*);
 - Introdurre le operazioni triangolari con lavorazione per i beni che sono ceduti ma che subiscono migliorie o manipolazioni (...).

Cessione e lavorazione italiana



- B vende a C materie prime, che sono cedute ad A per una lavorazione e poi consegnate a C;
- B – C cessione intracomunitaria **non imponibile** ex art.41, co.1, lett.**a**, D.I. 331/93;
- B – A **documento di trasporto** che indichi la causale del rapporto;
- B compila Intra e deve essere in grado di **dimostrare** il passaggio A - C;
- A annota le merci in conto lavorazione ex art.39, Dpr 633/72;
- A – C operazione **non imponibile** ex art.40, co.4 **bis**, D.I. 331/93.

Cessione e lavorazione IntraUE




- B vende a C materie prime, che sono cedute ad A per una lavorazione e poi consegnate a C;
- C riceve ed integra le fatture ricevute sia da B che da A;
- Nessun addebito d'imposta;
- B – C è una operazione rilevante Intra anche ai fini fiscali, l'altra (A – C) solo a quelli statistici.

← **Emissione di fattura**


← **Movimentazione dei beni**

Segue: con due Stati UE




- C vende a B materie prime, che sono cedute ad A per una lavorazione e poi consegnate a B;
- C – B è operazione non imponibile (cessione IntraUE) ex Art.41, co.1, lett.**a**, D.I. 331/93;
- Nessun addebito d'imposta;
- Compila gli elenchi riepilogativi delle operazioni indicando il numero identificativo del soggetto belga e come paese di destinazione il Belgio.

Segue: con due Stati UE 2



- C vende a B materie prime, che sono cedute ad A per una lavorazione e poi consegnate a B;
- B deve registrare ed integrare le fatture ricevute per i rapporti C-B e anche A – B (vendita e appalto).
- Una ulteriore cessione da B a un paese Ue è possibile **in regime di triangolazione**, visto che la proprietà dei beni non è passata da A !!!
- E cioè ...


Segue: con tre Stati UE 2



- In questo caso A – C è il contratto d'appalto che è estraneo alla triangolazione comunitaria vera e propria che riguarda C – B – D.


← **Emissione di fattura**
← **Movimentazione dei beni**

Lavorazione italiana




- C vende a B materie prime, che sono cedute ad A per una lavorazione e poi consegnate a B;
- A registra l'operazione nell'elenco degli acquisti e i beni ricevuti ex Art.39 Dpr 633/72 indicando le controparti;
- A - B fattura per prestazione di servizi non imponibile ex Art.40, co.4 *bis* D.I. 331/93;
- Compila elenco cessioni a soli effetti statistici.

Doppia lavorazione UE




- L'operatore italiano trasferisce beni all'estero affinché subiscano diverse lavorazioni poi siano reintrodotti in Italia;
- C **registra** ex art.39, Dpr 633/72 l'invio di beni e l'identità dei soggetti francesi;
- A – C la fattura è registrata ed integrata ex artt.46 e 47 D.I. 331/93 **senza addebito d'imposta;**
- B – C la fattura è registrata ed integrata ex artt.46 e 47 D.I. 331/93 **senza addebito d'imposta;**
- Segue ...

Doppia lavorazione UE 2




- **Segue dal caso precedente**: l'operatore italiano vende i beni a un altro soggetto UE;
- Non si tratta di quadrangolazione;
- C – D operazione **non imponibile** ex Art.41, co.1, lett.a D.L. 331/93;
- Il modello Intra va compilato per la sola parte fiscale (quella statistica era già stata effettuata prima).

Doppia lavorazione Italia




- A riceve beni da C per la lavorazione, ultimata la quale gira le merci a B per una ulteriore lavorazione, dopo le merci sono restituite a C;
- A registra la merce ricevuta ai fini statistici;
- Annota a registro delle lavorazioni ex Art.39 Dpr 633/72;
- A – C fattura non imponibile ex Art.40, co.4 bis, D.I. 331/93;
- A – B emissione D.D.T. comprovando la causale del trasporto (non vendita);
- B Annota a registro delle lavorazioni ex Art.39 Dpr 633/72;
- B – C fattura non imponibile ex Art.40, co.4 bis, D.I. 331/93;
- Compila elenco riepilogativo cessioni a fini statistici.

Lavorazione in subappalto




- A riceve beni da C per la lavorazione, che però subappalta a B al quale chiede altresì di girare la merce al proprietario C;
- A registra la merce ricevuta e trasferita ai fini statistici;
- A Annota la merce a registro delle lavorazioni ex Art.39 Dpr 633/72;
- A – B documento di trasporto con causale “in conto trasformazione”;
- A – C fattura non imponibile ex Art.40, co.4 *bis*, D.I. 331/93;
- A – B emissione D.D.T. comprovando la causale del trasporto (non vendita);
- B Annota a registro delle lavorazioni ex Art.39 Dpr 633/72;
- B – A fattura per prestazione di servizi regolarmente imponibile in Italia.

Lavorazione in subappalto UE




- B invia beni da lavorare a C, che dovrà consegnare il semilavorato a A che finirà il lavoro e restituirà il tutto a B;
- A registra la cessione a B ad effetti statistici e la rileva ex Art.39 Dpr 633/72;
- Completa e registra le fatture ricevute per le prestazioni di servizi C – B e A – B.
- Anche in questo caso vale la possibilità di chiudere regolarmente in modo “quadrangolare” l’operazione.

Lavorazione italiana ed invio UE



- Il soggetto B riceve merce da A per una prima lavorazione, terminata la quale trasferisce la merce a C che continua nel processo e poi restituisce la merce ad A:
- B rileva l'operazione ai fini statistici;
- A – B e B – C sono operazioni entrambe registrate da A sul registro ex Art.39 Dpr 633/72;
- B – A fattura per operazione **non imponibile** ex Art.40, co.4 *bis*, D.I. 331/93.


Lavorazione italiana ed invio UE 2



← **Emissione di fattura**
← **Movimentazione dei beni**


- Caso analogo al precedente, ma in questo caso è B che chiude la triangolazione;
- B registra l'operazione nell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni a effetti statistici;
- B registra i beni ricevuti e inviati ex Art.39, Dpr 633/72;
- B – C è operazione **non imponibile** ex Art.40, co.4 bis D.I. 331/93.

Lavorazione tripla italiana



- C acquista beni da B, che però per conto di C li trasferisce ad A per ulteriori lavorazioni; A li passa a D per lo stesso motivo. Questo infine li trasferisce al proprietario.
- B – C cessione intraUE non imponibile ex Art.41, co.1, lett.*a*, D.I. 331/93;
- B – A emissione D.D.T. con causale “lavori per conto di C” da parte di B;
- B inserisce la cessione nell’elenco riepilogativo.

Lavorazione tripla italiana 2



- **Segue:**

- A registra l'arrivo e uscita della merce ex art.39, Dpr 633/72
- A – C fattura non imponibile ex art.40, co.4 *bis*, D.L. 331/93 per le lavorazioni;
- A – D emissione di D.D.T. con causale “lavori per conto di C” da parte di A;
- D registra l'arrivo e uscita della merce ex art.39, Dpr 633/72;
- D – C fattura non imponibile ex art.40, co.4 *bis*, D.L. 331/93 per le lavorazioni;
- Rileva statisticamente l'operazione.